Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 71° — **Roma - Sabato, 26 aprile 1930 - Anno VIII** — **Numero 98**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1930

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	**120**	**70**	**50**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**240**	**140**	**100**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	**80**	**50**	**35**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**160**	**100**	**70**

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **50** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,50 nel Regno, in lire 3 all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La " Gazzetta Ufficiale ,, e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. — **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero — **Bari:** Libreria Editrice Favia Luigi & Guglielmo, via Sparano n. 36. — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria Int. P. D. Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni « Casa Molisana del Libro ». — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libr. Int. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn. 271-275; Soc. Ed. Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135. — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libr. Sonzogno E. — **Cuneo:** Libr. Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & F., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. popolare « Minerva », via Galilei n. 6. — **Foggia:** Pilone Michele. — **Forlì:** Archetti G., Corso Vittorio Emanuele n 12. — **Frosinone:** Grossi prof. Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Internazionale, via Petrarca, nn. 22-24-r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi n. 37. — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Livorno:** S. Belforte & C. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Macerata:** P. M. Ricci. — **Mantova:** U. Mondovì, Portici Umberto I n. 34. — **Messina:** G. Principato, viale S. Martino nn. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele nn. 64-66-68; Soc. Ed. Internazionale, via Bocchetto n. 8; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 37. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** A. Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** O. Fiorenza, Corso Vittorio Emanuele n. 335. — **Parma:** Fiaccadori della Soc. Ed. Internazionale, via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** Natale Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro n. 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vicolo del Moretto n. 6; Dott. G. Bardi, piazza Madama nn. 19-20; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umberto I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** Nicola Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14. — **Sansevero:** Luigi Venditti, piazza Municipio n. 9. — **Sassari:** G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9. — **Spezia:** A. Zacutti, via F. Cavallotti n. 3. — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** Stabilimento Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Ed. Internazionale, via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3. — **Trapani:** G. Banci, Corso Vittorio Emanuele n. 82. — **Trento:** Marcello Disertori, via S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli. — **Trieste:** L. Cappelli, Corso Vittorio Emanuele n. 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti. — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis. — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Mascarelli Chiantore. — **Viareggio:** Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo. — **Budapest:** Libr. Eggenberger-Karoly, Kossuth, L.U. 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle, 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO. — Messaggerie Italiane: **Bologna,** via Milazzo, 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** via del Pozzetto, 118; **Torino,** via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle inserzioni ».

AVVISO

Dal 1° aprile 1930, in conseguenza del disposto con l'art. 1 del R. decreto-legge 17 marzo 1930, n. 142, gli originali degli annunzi da inserire nella Parte II della " Gazzetta Ufficiale ,, debbono essere redatti su carta da bollo da L. 5.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

AVVISO di pubblicazione di un fascicolo della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia.

Si rende noto a tutti gli uffici ammessi alla gratuita distribuzione degli Atti di Governo ed a tutti gli abbonati alla Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno (edizione normale), che si è oggi ultimata la spedizione del fascicolo 5° del volume VI della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del 1929.

Gli eventuali reclami per la mancata ricezione del fascicolo suddetto dovranno essere indirizzati al Regio ufficio della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, via Giulia n. 52 - Roma (16), entro un mese dalla pubblicazione del presente avviso, giusta quanto dispone l'art. 18 del decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 749, prevenendo che trascorso detto termine tali reclami non saranno più ammessi, e che gli interessati dovranno pagare i volumi che richiederanno.

S'intende che gli abbonati alla « Gazzetta Ufficiale » non hanno diritto a ricevere gratuitamente la Raccolta ufficiale, per avere la quale occorre l'abbonamento a parte.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **703.**

REGIO DECRETO 13 marzo 1930, n. **374.**

Istituzione del servizio idrografico in Tripolitania e in Cirenaica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità di provvedere alla salvaguardia del patrimonio idrico della Tripolitania e della Cirenaica;
Visto l'art. 11 della legge 26 giugno 1927, n. 1013;
Visto il R. decreto-legge 25 marzo 1929, n. 531;
Udito il Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con il Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per il servizio idrografico sono istituiti in Tripolitania e in Cirenaica uffici appositi con sede rispettivamente in Tripoli e in Bengasi.

In ciascuna Colonia il servizio dipende amministrativamente dalla Direzione degli affari civili e politici.

Art. 2.

A ciascun ufficio è preposto un dirigente tecnico scelto fra gli ingegneri del Real Corpo del genio civile o assunto a contratto secondo le norme vigenti. In ogni caso, il dirigente è nominato con decreto del Ministro per le colonie di concerto con quello per i lavori pubblici, e sentito il parere del capo dei servizi idrografici del Regno.

Art. 3.

Con decreto del Governatore verrà assegnato a ciascun ufficio il personale necessario al suo funzionamento, scelto fra quello già in servizio in Colonia. Esso in ogni caso dovrà comprendere un geometra ed un applicato.

Tutto il personale comunque addetto al servizio idrografico è compreso nel contingente numerico complessivo del personale addetto ai servizi tecnici e speciali in Colonia di cui agli articoli 3 e 5 del R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 355.

Art. 4.

Spetta al servizio idrografico lo studio delle acque naturali superficiali e sotterranee, secondo le direttive che, per quanto riguarda l'ordine e la precedenza dei lavori, saranno impartite dal Governatore; nonchè la consulenza tecnica del Governo per quanto riguarda la loro utilizzazione, nell'interesse dell'agricoltura, dell'industria e dell'alimentazione idrica dei centri abitati. A tale effetto promuove dal Governo i provvedimenti che esso ritiene necessari; nonchè ogni misura atta a tutelare e conservare il patrimonio idrico coloniale.

In particolare ogni ufficio dovrà provvedere alla determinazione dei bacini imbriferi, alla istituzione di stazioni freatrimetriche, al censimento dei pozzi ed al riconoscimento delle sorgenti.

Art. 5.

Gli uffici idrografici si avvalgono, per quanto ha attinenza col servizio meteorologico, dell'opera degli uffici meteorologici già esistenti nelle due Colonie, e dipendenti osservatori e stazioni. Le modalità di questa collaborazione verranno determinate in ciascuna Colonia dal Governatore, sentiti i capi dei rispettivi servizi.

Art. 6.

Il servizio idrografico in Tripolitania e in Cirenaica è alla dipendenza tecnica dell'ispettore superiore delle opere pubbliche presso il Ministero delle colonie, il quale provvede a mantenere il necessario collegamento col servizio idrografico del Regno agli effetti della raccolta e del coordinamento delle osservazioni idrografiche.

Art. 7.

Alle spese di funzionamento del servizio idrografico si provvede mediante i fondi già assegnati ai bilanci di ciascuna Colonia.

Art. 8.

Il Ministro per le colonie è autorizzato ad emanare le norme eventualmente necessarie per l'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 295, *foglio* 107. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 704.

REGIO DECRETO 27 marzo 1930, n. 389.

Limite legale di accettazione nelle contrattazioni tra privati delle monete di nichelio puro da cent. 50.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 4 settembre 1919, n. 1618, col quale venne autorizzata la fabbricazione e la emissione di monete di nichelio puro da centesimi 50;

Visto il R. decreto 8 aprile 1929, n. 627, con cui è stata disposta la rigatura del contorno delle predette monete;

Riconosciuta la necessità di provvedere alla fissazione del limite di accettabilità negli scambi tra privati delle monete medesime;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il potere liberatorio tra privati delle monete di nichelio puro da centesimi 50 viene fissato in lire 10.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *aprile* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 295, *foglio* 122. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 705.

REGIO DECRETO 31 marzo 1930, n. 386.

Autorizzazione al comune di Coreglia Antelminelli (Lucca) a modificare la denominazione della località « Capanne di Vitiana » in quella di « Calavorno ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta l'istanza 3 marzo 1930 con cui il podestà di Coreglia Antelminelli, in esecuzione della propria deliberazione 31 maggio 1929, chiede l'autorizzazione a cambiare la denominazione della località « Capanne di Vitiana » in « Calavorno »;

Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Lucca con la deliberazione in data 19 ottobre 1929;
Veduto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148; il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839; la legge 4 febbraio 1926, n. 237; il R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1910, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 957, e la legge 27 dicembre 1928, n. 2962;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Coreglia Antelminelli, in provincia di Lucca, autorizzato a modificare la denominazione della località Capanne di Vitiana » in quella di « Calavorno ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *aprile* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 295, *foglio* 119. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 706.

REGIO DECRETO 24 marzo 1930, n. 388.

Aggiunta al R. decreto 5 maggio 1921, n. 629, relativo al conferimento di caratteristiche professionali e all'istruzione superiore degli ufficiali della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III

GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 maggio 1921, n. 629, riguardante il conferimento di caratteristiche professionali e l'istruzione superiore degli ufficiali della Regia marina, e sue successive modificazioni;
Udito il Consiglio superiore di marina, il quale ha dato parere favorevole ad unanimità;
Sulla proposta del Ministro per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le facoltà concesse al Ministro per la marina col R. decreto 19 luglio 1924, n. 1221, sono applicabili fino a tutto l'anno 1930 limitatamente agli ufficiali aventi grado di capitano di corvetta e di fregata già trasferiti di autorità nel Corpo delle armi navali, nei quali si riconoscano spiccate qualità tecnico-professionali e che, per accertate ragioni di servizio, non abbiano potuto frequentare i corsi previsti dalle norme approvate col decreto medesimo.
La concessione dei brevetti sarà subordinata al possesso degli stessi titoli ed alle stesse modalità stabilite dal R. decreto 19 luglio 1924, n. 1221.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

SIRIANNI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *aprile* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 295, *foglio* 121. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 707.

REGIO DECRETO 31 marzo 1930, n. 387.

Autorizzazione al comune di Greve (Firenze) a modificare la denominazione della frazione Strada in quella di « Strada in Chianti ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta l'istanza 9 dicembre 1929 con cui il podestà di Greve, in esecuzione della propria deliberazione 26 agosto 1929, chiede l'autorizzazione a modificare la denominazione della frazione Strada in « Strada in Chianti »;
Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Firenze con la deliberazione 22 novembre 1929;
Veduto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148; il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839; la legge 4 febbraio 1926, n. 237; il R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1910, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 957; la legge 27 dicembre 1928, n. 2962;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Greve, in provincia di Firenze, è autorizzato a modificare la denominazione della frazione Strada in quella di « Strada in Chianti ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *aprile* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 295, *foglio* 120. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 708.

REGIO DECRETO 17 marzo 1930, n. 394.

Disposizioni per l'amministrazione dei Patronati scolastici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione elementare, post-elementare e sulle sue opere di integrazione, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577;

Veduta la legge 3 aprile 1926, n. 2247, con la quale si provvede all'istituzione dell'Opera nazionale « Balilla » per l'assistenza e l'educazione fisica e morale della gioventù, ed i regolamenti amministrativo e tecnico disciplinare per l'esecuzione della detta legge, approvati con R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;

Veduta la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'amministrazione del Patronato scolastico è affidata al Comitato comunale dell'Opera nazionale « Balilla ».

Nelle città capoluogo di Provincia l'amministrazione del Patronato sarà affidata ad una Giunta di cinque membri nominata dal presidente dell'Opera nazionale « Balilla ».

Uno dei membri della Giunta del Patronato scolastico di Roma sarà designato dal Governatore.

La Giunta agirà sotto la sorveglianza del Comitato provinciale dell'Opera nazionale « Balilla » e di essa farà parte di diritto il membro del Comitato provinciale designato dal provveditore agli studi della regione: il suo bilancio sarà riportato in allegato a quello del Comitato provinciale.

Art. 2.

Il bilancio preventivo e quello consuntivo del Patronato devono essere sottoposti all'approvazione del Comitato provinciale dell'Opera.

Art. 3.

Lo statuto del Patronato scolastico è proposto dal Comitato comunale dell'Opera nazionale « Balilla » o dalla Giunta di cui all'art. 1 del presente decreto ed è approvato dal Comitato provinciale dell'Opera stessa, udito il parere del podestà del Comune e del Regio provveditore agli studi. Sullo statuto proposto dalla Giunta per Roma sarà udito il parere del funzionario dell'Amministrazione della educazione nazionale che, a norma dell'art. 4 del R. decreto 29 luglio 1928, n. 1944, dirige tutti i servizi scolastici del Governatorato di Roma.

Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto i Patronati scolastici procederanno ad una revisione dei loro statuti uniformandoli allo statuto-tipo che sarà predisposto dall'Opera nazionale « Balilla ».

Art. 4.

Nell'art. 219 del testo unico approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, sono soppresse le seguenti parole del secondo periodo:

« ed è amministrato da un Consiglio composto di cinque membri scelti secondo le norme stabilite dal proprio statuto ».

Nel terzo comma dell'articolo stesso, alle parole: « su conforme parere del Consiglio del Patronato scolastico » sono sostituite le seguenti: « su conforme parere del Comitita comunale dell'Opera nazionale « Balilla » o della Giunta istituita nei Comuni capoluogo di Provincia ».

Sono abrogati gli articoli 220 e 224 del testo unico approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore un mese dopo dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIULIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 295, *foglio* 127. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 709.

REGIO DECRETO 20 marzo 1930, n. 397.

Modificazioni allo statuto della Federazione nazionale fascista dell'industria meccanica e metallurgica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 del Nostro decreto 16 giugno 1927, n. 1248, col quale è concesso il riconoscimento giuridico alla Federazione nazionale fascista dell'industria meccanica e metallurgica — aderente alla Confederazione generale fascista dell'industria italiana — ed è approvato il relativo statuto;

Vista la domanda in data 30 dicembre 1929-VIII, con la quale la Confederazione suddetta chiede sia approvata la modifica degli articoli 4, 10, 11, 15 e 25 dello statuto della Federazione nazionale fascista dell'industria meccanica e metallurgica;

Visti gli articoli 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e 36 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata la modifica, chiesta dalla Confederazione generale fascista dell'industria italiana, dello statuto della Federazione nazionale fascista dell'industria meccanica e metallurgica, approvato con Nostro decreto 16 giugno 1927, n. 1248.

Gli articoli 4, 10, 11, 15 e 25 dello statuto suddetto sono sostituiti dai seguenti:

Art. 4. — La Federazione ha per scopo:

a) di studiare e di risolvere nei quadri ed in conformità delle leggi e secondo le direttive della Confederazione i problemi sindacali e sociali relativi alle industrie meccanica, metallurgica ed affini;

b) di curare la tutela generale dell'industria per cui è costituita e di favorirne lo sviluppo tecnico in armonia con gli interessi generali della Nazione e della sua attività produttiva;

c) di promuovere l'unione e la collaborazione degli industriali italiani esercenti le industrie meccanica, metallurgica ed affini e di curare la loro assistenza e l'educazione tecnica, morale e nazionale nonchè cooperare alla tutela

dei loro interessi economici e morali ed all'incremento ed al miglioramento della produzione in armonia con l'interesse generale della Nazione e della sua attività produttiva;

d) di cooperare alla migliore affermazione delle industrie attribuite alla sua competenza in tutte le manifestazioni industriali, commerciali e sportive alle quali esse siano direttamente o indirettamente interessate;

e) di promuovere qualsiasi iniziativa (o collaborare alla sua attuazione) la quale tenda a curare l'assistenza, l'educazione tecnica, morale e nazionale dei dipendenti dalle ditte associate;

f) di provvedere alla nomina o designazione dei rappresentanti delle industrie meccanica, metallurgica ed affini, in tutti i Consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti;

g) di esercitare tutte quelle funzioni che, come Associazione sindacale di grado superiore legalmente riconosciuta, le siano demandate in virtù di leggi, regolamenti e disposizioni dell'autorità, e quelle che le siano attribuite dalla Confederazione.

Gli scopi di cui alle lettere *b*) e *c*) sono perseguiti attraverso l'opera dell'« Associazione nazionale fascista industriali meccanici » per le industrie meccaniche ed affini e dell'« Associazione nazionale fascista industriali metallurgici italiani » per le industrie metallurgiche, entrambe dette Associazioni giuridicamente riconosciute come Istituti di cui all'ultimo comma dell'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Nuove Associazioni per gli scopi di cui ai precedenti commi potranno essere costituite con deliberazione del Consiglio direttivo della Federazione, approvata dal Comitato di presidenza della Confederazione.

Art. 10. — L'assemblea generale è formata dai presidenti dei consorzi e dai capi delle sezioni associate.

Ciascun presidente di consorzio e ciascun capo di sezione ha diritto ad un voto personale, ed oltre a questo ha diritto ad un voto per ogni gruppo di 2000 dipendenti delle aziende da lui rappresentate.

Agli effetti della rappresentanza nell'assemblea generale le ditte isolate, non riunite in sezione, sono considerate come un'unica sezione e nominano un solo delegato con diritto ad un voto personale e ad un voto per ogni gruppo di 2000 dipendenti rappresentati.

La determinazione del numero dei voti spettante a ciascun presidente di consorzio ed a ciascun capo di sezione è fatta annualmente dal Consiglio direttivo secondo le disposizioni di cui sopra. Per il delegato delle ditte isolate si procede a votazione per corrispondenza.

Art. 11. — L'assemblea è convocata in via ordinaria dalla presidenza della Federazione entro il mese di aprile di ogni anno mediante avviso spedito almeno 15 giorni prima della riunione, ed in via straordinaria sempre quando sia deliberato dal Consiglio direttivo o sia richiesto da almeno un terzo delle sezioni. L'assemblea è valida quando sia presente o rappresentata almeno la metà del numero totale dei voti. Trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei delegati presenti o rappresentati, purchè però questi dispongano complessivamente di almeno un terzo dei voti di cui dispongono tutti i delegati. E' ammessa la facoltà di delega ma ciascun delegato non può avere più di due deleghe. Ciascun presidente di consorzio o capo di sezione in caso di assenza o di impedimento può delegare in sua vece, rispettivamente, un membro del Consiglio direttivo del consorzio o del Comitato di reggenza della sezione. L'assemblea designa la terna degli eleggibili a presidente agli effetti del disposto del successivo art. 15; nomina i revisori dei conti in numero di due e i membri del Consiglio direttivo; discute ed approva il bilancio consuntivo. Essa determina le direttive che la Federazione deve seguire sia per il suo funzionamento, sia per la soluzione dei problemi che interessano l'industria, sia per le altre questioni che siano poste nell'ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Le modificazioni al presente statuto non sono valide se non vengono approvate dalla maggioranza dei delegati aventi diritto di partecipare all'assemblea e dopo le ulteriori formalità di legge.

Art. 15. — Il presidente è nominato dal presidente generale della Confederazione su terna designata dall'assemblea a norma del precedente art. 11. Dura in carica due anni ed è rieleggibile. Il presidente, sostituito in caso di assenza o di impedimento dal vice presidente più anziano, dirige e rappresenta la Federazione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni, vigila e cura l'osservanza della disciplina, adempie a tutte le altre funzioni che gli sono affidate dal presente statuto, dai regolamenti, o delegate dai competenti organi sociali o dalla Confederazione, ed è responsabile dell'esatta osservanza delle norme, istruzioni e deliberazioni della Confederazione. E' di diritto presidente della Giunta esecutiva, del Consiglio direttivo e dell'assemblea. Convoca il Consiglio direttivo, le assemblee generali e la Giunta esecutiva. La nomina del presidente non diventa definitiva se non viene approvata con Regio decreto a termini della legge sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro. L'approvazione è richiesta dalla Confederazione.

Art. 25. — Il segretario della Federazione è nominato dal presidente generale della Confederazione su proposta del Consiglio direttivo. Le condizioni di nomina e la durata del mandato sono stabilite dalla Confederazione a norma dello statuto di questa.

Il segretario deve possedere i requisiti di legge e la sua nomina diventa definitiva quando sia stata approvata dal Ministero delle corporazioni. Egli non può esercitare professioni, avere altri impieghi od assumere altre cariche senza autorizzazione del presidente della Federazione, ratificata dalla Confederazione.

Spetta al segretario, in base alle istruzioni del presidente, di provvedere all'esecuzione delle decisioni e deliberazioni degli organi della Federazione ed alla direzione dei servizi ed uffici della Federazione.

Il segretario interviene a tutte le sedute degli organi della Federazione con voto consultivo. Il segretario è responsabile del buon andamento degli uffici della Federazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *aprile* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 295, *foglio* 132. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 710.

REGIO DECRETO 3 aprile 1930, n. 400.

Modalità relative all'esperimento pratico per il servizio di Stato Maggiore.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 398;
Visto l'art. 3 del R. decreto 14 novembre 1929, n. 2048;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'esperimento pratico per il servizio di Stato Maggiore di cui all'art. 3 del R. decreto 14 novembre 1929, n. 2048, sul reclutamento degli ufficiali di Stato Maggiore, prendono parte soltanto gli ufficiali che, avendo compiuto con distinzione il corso della Scuola di guerra, siano giudicati idonei dalla Commissione di cui all'art. 1 del Regio decreto sopracitato.

Art. 2.

L'esperimento al quale detti ufficiali vengono comandati ha normalmente inizio nel mese di ottobre, ha la durata di un anno e può essere compiuto per tutti o parte degli ufficiali in un unico periodo presso il Comando del Corpo di Stato Maggiore o presso i Comandi territoriali, o in due periodi di cui uno presso il Comando del Corpo di Stato Maggiore ed uno presso i Comandi territoriali, secondo le decisioni che, sulle proposte del capo di Stato Maggiore dell'Esercito, saranno prese dal Ministro per la guerra.

Art. 3.

Al termine dei periodi di esperimento i superiori che hanno avuto alla loro dipendenza gli ufficiali predetti compilano, per ciascuno di essi, un rapporto sulla prova fatta, pronunciandosi in modo speciale sulla loro attitudine al servizio di Stato Maggiore.

Tali rapporti con le annotazioni delle varie autorità gerarchiche sono trasmessi, unitamente al libretto personale degl'interessati, al Comando del Corpo di Stato Maggiore.

Art. 4.

La Commissione di cui all'art. 1 del R. decreto 14 novembre 1929, n. 2048, con le modalità ivi stabilite e visto il giudizio ora detto, delibera sulla idoneità di ciascuno degli ufficiali presi in esame al servizio di Stato Maggiore.

La Commissione ha facoltà di sospendere il giudizio sull'idoneità al servizio di Stato Maggiore, riservandosi di emetterlo definitivamente dopo un periodo supplementare di esperimento, del quale stabilisce la durata, per quegli ufficiali che non abbiano potuto compiere regolarmente l'esperimento anzidetto, per cause riconosciute dalla Commissione medesima, indipendenti dalla volontà degli interessati.

Art. 5.

Gli ufficiali che siano dichiarati idonei al servizio di Stato Maggiore nel modo indicato nell'articolo precedente possono essere trattenuti presso Comandi od uffici, qualora posseggano già il requisito di cui alla lettera *c*) dell'art. 79 della legge 11 marzo 1926, n. 398. Essi, in caso contrario, sono inviati ad un Corpo dell'arma di provenienza, per assumervi il comando del riparto corrispondente al proprio grado.

Art. 6.

E' abrogata ogni disposizione contraria a quelle contenute nel presente decreto che ha vigore dal 30 settembre 1929.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GAZZERA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 295, foglio 135. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1930.

Autorizzazione al Consorzio agrario cooperativo della provincia di Ancona a costituirsi parte civile nei procedimenti per infrazioni alle disposizioni contro le frodi nella preparazione e nel commercio dei concimi, anticrittogamici ed insetticidi, delle sementi e dei mangimi nel territorio della provincia di Ancona.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E LE FORESTE

Visto il R. decreto 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562;
Visto il regolamento approvato col R. decreto 1° luglio 1926, n. 1361;
Vista la domanda presentata, in data 20 dicembre 1929-VIII, dal Consorzio agrario cooperativo della provincia di Ancona;
Ritenuto che il suddetto Consorzio agrario per numero di soci, per entità di patrimonio e per l'opera spiegata ha acquistato importanza notevole per la difesa degli interessi degli agricoltori;

Decreta:

Il Consorzio agrario cooperativo della provincia di Ancona, con sede in Ancona, è autorizzato, ai termini dell'articolo 46 del R. decreto 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, a costituirsi parte civile nei processi per infrazioni al detto decreto-legge ed a far prelevare campioni mediante propri agenti giurati, da nominarsi con le norme di cui all'art. 91 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1361.

Tali facoltà potranno essere esercitate dal detto Consorzio agrario nel territorio della provincia di Ancona, limitatamente alla vigilanza per le infrazioni alle disposizioni concernenti la preparazione ed il commercio dei concimi, anticrittogamici ed insetticidi, delle sementi e dei mangimi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 3 marzo 1930 - Anno VIII

Il Ministro: ACERBO.

(2157)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1930.
Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad accettare la donazione di un appezzamento di terreno disposta dal comune di Trana.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;
Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;
Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;
Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;
Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;
Veduta la deliberazione n. 26 in data 2 ottobre 1929, con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha stabilito di accettare la donazione di un appezzamento di terreno da destinarsi a Bosco del Littorio, donazione disposta dal comune di Trana, a favore dell'Opera, con deliberazione 3 dicembre 1927 approvata dall'autorità tutoria il 29 novembre 1927;
Accertata la libera proprietà dell'immobile da parte del Comune donante;
Ritenuta l'opportunità e la convenienza della suddetta donazione, della quale nessun onere deriva all'Opera;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata ad accettare la donazione di un appezzamento di terreno da destinarsi a Bosco del Littorio, disposta a suo favore dal comune di Trana con deliberazione 3 dicembre 1927, approvata dall'autorità tutoria il 29 novembre 1927.

Roma, addì 20 marzo 1930 - Anno VIII

Il Ministro: GIULIANO.

(2159)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1930.
Conferma di riconoscimento del diritto esclusivo di pesca in determinati limiti del lago di Como e revoca di altre concessioni.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti la legge 24 marzo 1921, n. 312, sulla pesca e sui pescatori, ed il relativo regolamento, approvato con R. decreto 29 ottobre 1922, n. 1647;
Vista la legge 8 luglio 1929, n. 1224, con la quale fu prorogato al 30 giugno 1932 il termine per la revisione dei decreti di riconoscimento del possesso dei diritti esclusivi di pesca;
Visto il decreto del prefetto della provincia di Como, in data 16 settembre 1885, n. 2632-4, col quale fu riconosciuto alla signora Carolina Maumari, ved. Seufferheld, il possesso del diritto esclusivo di pesca sul lago di Como in territorio del comune di Varenna, dalla Darsena Isimbardi, ora Andreossi, fino al luogo detto il Cipressone, nonchè limitatamente al tempo del fregolo degli agoni, dalla valle della Pianca, sino sotto la Cascina della Pianca;
Considerato che dall'esame della relativa documentazione è risultato che il dott. Marco de Marchi fu Demetrio, si trova attualmente nel legittimo possesso del diritto esclusivo di pesca dalla Darsena Isimbardi, ora Andreossi, fino al luogo detto il Cipressone, mentre non è stata fornita idonea prova dell'origine e del possesso della riserva dalla Valle della Pianca sino sotto la Cascina della Pianca;
Udito il parere del Consiglio di Stato nella adunanza del 18 febbraio 1930;

Decreta:

Art. 1.

E' confermato a favore del dott. Marco de Marchi fu Demetrio, il decreto del prefetto di Como in data 16 settembre 1885, n. 2632-4, su richiamato, nella sola parte riferentesi al riconoscimento del possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago di Como, in territorio del comune di Varenna, dalla Darsena Isimbardi, ora Andreossi, fino al luogo detto Cipressone, ed in corrispondenza sino all'altezza della metà del lago.

Art. 2.

Lo stesso decreto prefettizio è revocato per quanto riguarda il riconoscimento della riserva di pesca, limitatamente al tempo del fregolo degli agoni, dalla valle della Pianca sin sotto la Cascina della Pianca.
In conseguenza la pesca in tale zona resta libera a tutti, sotto l'osservanza delle norme vigenti.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 31 marzo 1930 - Anno VIII

Il Ministro: ACERBO.

(2158)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1930.
Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad accettare la donazione di un fabbricato, con adiacente terreno, disposta dal comune di Orvieto.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;
Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;
Veduti gli articoli 12 e 24 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto gennaio 1927, n. 6;
Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;
Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;
Veduto l'atto in data 13 gennaio 1930, a rogito avv. Vittorio Orfei, Regio notaio in Baschi, col quale il comune di Orvieto ha donato all'Opera nazionale Balilla un fabbricato con adiacente terreno sito in Orvieto presso la chiesa di San Domenico, affinchè opportunamente adattato e completato a spese dell'Opera, venga destinato a « Casa-convitto del Balilla » per la educazione e l'istruzione dei giovani inscritti all'Opera;
Veduti i certificati catastali e ipotecari da cui risulta la assoluta e libera proprietà e disponibilità degli immobili in parola, da parte del Comune;
Veduta la convenzione, in data 13 gennaio 1930, stipulata in Orvieto a rogito avv. Vittorio Orfei, Regio notaio in Baschi, tra l'Opera nazionale Balilla, il comune di Orvieto e la Cassa di risparmio della stessa città, convenzione con la quale l'Opera si obbliga ad istituire in Orvieto una Casa-convitto del Balilla; il Comune contrae, per conto dell'Opera, un mutuo di L. 1.000.000 con la Cassa di risparmio della stessa città, da estinguersi in quindici anni mediante corresponsione, da parte dell'Opera nazionale Balilla, di trenta rate semestrali uguali, posticipate di L. 54.371,35 compren-

sive del capitale e dell'interesse, scadenti il 30 giugno ed il 30 dicembre di ogni anno, a partire dall'anno corrente, mutuo garantito dal Comune;

Veduta la deliberazione n. 32, in data 19 febbraio 1930, con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha approvato l'atto di donazione ed il contratto di mutuo innanzi citati;

Decreta:

Art. 1.

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata ad accettare la donazione di un fabbricato, con adiacente terreno, sito in Orvieto presso la chiesa di San Domenico, donazione fatta a suo favore dal comune di Orvieto, come da atto in data 13 gennaio 1930 a rogito avv. Vittorio Orfei, Regio notaio in Baschi.

Art. 2.

E' approvata la deliberazione con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha approvato il contratto di mutuo di L. 1.000.000, citato nelle premesse, stipulato fra l'Opera, il comune di Orvieto e la Cassa di risparmio della stessa città.

Roma, addì 21 marzo 1930 - Anno VIII

Il Ministro: GIULIANO.

(2160)

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1930.
Autorizzazione all'« Istituto italiano di credito marittimo » in Roma a prendere il seguito degli affari della Banca veronese depositi e conti correnti di Verona, in liquidazione, nonchè della filiale di Bolzano dello Stabilimento austriaco di credito pel commercio e per l'industria di Vienna.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i Regi decreti 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, nn. 1107 e 1108, recanti provvedimenti per la tutela del risparmio;

Vista la domanda della Direzione generale dell'Istituto italiano di credito marittimo per ottenere l'autorizzazione di prendere il seguito degli affari della Banca veronese di depositi e conti correnti, con sede in Verona, che si mette in liquidazione, e della filiale di Bolzano dello Stabilimento di credito per il commercio e per l'industria, con sede a Vienna, e di insediarsi nelle dipendenze gestite dalle due aziende in appresso indicate;

Vista la deliberazione dell'assemblea straordinaria sociale della Banca veronese di depositi e conti correnti di Verona, in data 4 aprile 1929 per l'anticipato scioglimento della Società e per la sua irrevocabile messa in liquidazione;

Visto l'estratto del protocollo n. 4 della seduta dello Stabilimento austriaco di credito per il commercio e l'industria, tenutasi il 13 marzo 1929 in Vienna, concernente la completa cessazione della rappresentanza di Bolzano;

Sentito l'Istituto di emissione:

Decreta:

La Società anonima « Istituto italiano di credito marittimo » con sede in Roma è autorizzata a prendere il seguito degli affari della Banca veronese depositi e conti correnti, con sede in Verona, che si mette contemporaneamente in liquidazione e della filiale di Bolzano dello Stabilimento austriaco di credito pel commercio e per l'industria, con sede a Vienna, e ad insediarsi in loro vece nelle seguenti dipendenze:

Bolzano, Verona, Bardolino, Bovolone, Castagnaro, Cerea, Cologna Veneta, Illasi, Isola della Scala, Legnago, Minerbe, San Bonifacio, San Giovanni Lupatoto, San Martino Buonalbergo, Soave, Villafranca, Zevio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 aprile 1930 - Anno VIII

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: ACERBO.

(2170)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1930.
Aumento dell'imposta di fabbricazione dei fiammiferi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 6 del R. decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560;

Visto l'art. 6 della convenzione annessa ed integrante il Regio decreto-legge anzidetto;

Vedute le proposte fatte dalla Commissione tecnico-amministrativa nominata col decreto Ministeriale 19 dicembre 1926;

Visto il decreto Ministeriale 10 aprile 1929;

Decreta:

A decorrere dal 1° luglio 1930 l'imposta su la fabbricazione dei fiammiferi di cera è portata da L. 0,3039 a L. 0,3054 per ogni scatola di cento cerini, ferma restando la vigente tariffa di vendita al pubblico per tale specie di prodotto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 23 febbraio 1930 - Anno VIII

Il Ministro: MOSCONI.

(2168)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1930.
Costituzione della Commissione incaricata delle concessioni di contributi ai danneggiati dalle eruzioni dell'Etna.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 19 del decreto Ministeriale 11 ottobre 1929-VII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 22 novembre 1929-VIII, n. 272;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione tecnico-amministrativa incaricata di procedere al riconoscimento dei titoli occorrenti perchè i danneggiati dall'eruzione dell'Etna del novembre 1928-VI, pos-

sano essere ammessi alla concessione dei contributi statali ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 del decreto Ministeriale 11 ottobre 1929-VIII, nonchè di procedere alla determinazione del valore delle case di abitazione distrutte o danneggiate ai fini di quanto dispongono gli articoli 4 e 17 del citato decreto Ministeriale, è così costituita:

S. E. il Prefetto di Catania o un suo delegato, presidente;

Comm. ing. Giovanni Faccenda, ispettore superiore del Genio civile, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici;

Dott. Cesare Oscar Vegezzi, capo sezione amministrativo nel Ministero delle finanze, in rappresentanza del Ministero stesso;

Comm. Cesare Albeggiani, ispettore superiore addetto all''Ufficio tecnico di finanza di Catania;

Cav. Carmelo Covajes, ingegnere principale del Genio civile, membri.

Art. 2.

In caso di assenza o di impedimento del dott. Cesare Vegezzi parteciperà ai lavori della Commissione, in sua sostituzione ed in rappresentanza del Ministero delle finanze, il vice intendente pro-tempore dell'Intendenza di finanza di Catania.

Roma, addì 21 marzo 1930 - Anno VIII

Il Ministro per i lavori pubblici: DI CROLLALANZA.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

(2169)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. K-172.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Krizman » (Crisman) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata:

Decreta:

Il cognome del sig. Krizman (Crisman) Antonio figlio del fu Antonio e della fu Vragnaz Antonia, nato a Stridone di Portole il 1° marzo 1884, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Crisma ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Pregaraz Antonia di Giovanni e fu Antonia Visintin, nata a Portole, il 22 febbraio 1892.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 27 aprile 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto:* ROBERTO RIZZI.

(757)

N. 176-K.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Klun » (Clun) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Klun (Clun) Antonio, figlio di Giovanni e della Punis Antonia, nato a Stridone di Portole il 27 marzo 1868, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cluni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Grisanich Antonia fu Antonio e fu Maria Draschich, nata a Portole il 24 novembre 1891; ed alle loro figlie nate a Stridone: Francesca, l'8 giugno 1905; Emilia, il 20 ottobre 1909; al padre Giovanni Klun (Clun) fu Michele e fu Sorgo Caterina, nato a Stridone il 18 maggio 1843, ed alla madre Punis Antonia fu Domenico e fu Giacaz Domenica, nata a Stridone il 21 novembre 1893.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 27 aprile 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto:* ROBERTO RIZZI.

(759)

N. 174-K

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Klun » (Clun) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Klun (Clun) Michele, figlio di Giovanni, e della Punis Antonia, nato a Stridone di Portole il 20 maggio 1870, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cluni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Clun fu Antonio e fu Vivoda Giovanna, nata a Stridone il 29 gennaio 1885: ed ai loro figli nati a Stridone: Silvestro, il 31 dicembre 1914; Giovanni, il 20 febbraio 1918.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 27 aprile 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(760)

N. 175-K.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Klun » (Clun) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Klun (Clun) di Giovanni, figlio del fu Antonio e della Boschin Maria, nato a Stridone di Portole il 13 aprile 1886, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cluni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Macovaz Lucia di Giovanni e di Anna Cherbocich, nata a Stridone il 27 marzo 1895; ed ai loro figli nati a Stridone: Angelo, il 12 aprile 1913; Maria, il 14 novembre 1917; Giuseppina, il 17 marzo 1920; Rosa-Matilde, il 15 marzo 1922; Stefania, il 22 settembre 1924; Francesco, il 15 ottobre 1926; ed alla madre Boschin Maria fu Andrea e fu Maria Busechian, nata a Stridone il 23 agosto 1855.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 27 aprile 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(761)

N. 68-K.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Kocjancic » e « Stefancic » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Kocjancic Maria vedova di Giovanni, figlia del fu Giovanni Stefancic e della fu Giovanna Staricich, nata a Villa Decani il 4 settembre 1853, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cociani » e « Stefani » (Cociani Maria nata Stefani).

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 27 aprile 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(762)

N. 169-K.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Komnenovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata:

Decreta:

Il cognome della signora Komnenovich Anna vedova Baccos, figlia del fu Pietro Komnenovich e della Petranovich Darinca, nata a Zara il 6 dicembre 1892 e abitante a Pola, via Santa Felicita, n. 10, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Comneno » Anna (vedova Baccos).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome materno nella forma italiana anzidetta anche ai figli: Baccos Giorgio fu Leopoldo, nato a Dobrota (Cattaro) il 23 settembre 1912; Baccos Glauco fu Leopoldo, nato a Zara l'11 agosto 1921.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 27 aprile 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(763)

N. 170-K.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Caurecic » (Kavrecic) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Caurecic (Kavrecic) Alessandro, figlio di Andrea e della fu Maria Novak, nato a Villa Decani il 10 maggio 1897, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cavrini ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Lazar di Giuseppe e di Anna Primozic, nata a Villa Decani il 25 febbraio 1898; ed al figlio Danilo-Mirko, nato a Villa Decani il 27 settembre 1925.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 maggio 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(764)

N. 652-C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Cociancich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il perere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cociancich Giovanni, figlio del fu Antonio e della fu Maria Busich, nato a Castellier di Visinada il 27 aprile 1869, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cociani ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 13 maggio 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(766)

N. 379-C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Costessich » è di origine italiana che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Costessich Giovanni, figlio del fu Antonio e della Maria Voinich, nato a Cavrano (Pola) il 22 gennaio 1868, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Costessi ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 maggio 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(769)

N. 382-C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Cossich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cossich Giuseppe, figlio del fu Domenico e della fu Pasqua Dicovich, nato a Gallesano (Pola) il 7 marzo 1892, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cossi ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 maggio 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(770)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Approvazione di nomine sindacali.

Si comunica che con decreti Ministeriali in data 12 aprile 1930-VIII, sono state approvate le seguenti nomine sindacali:

Sig. Elio Vagliano, a segretario dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti del commercio di Venezia.

Geom. Silvio Taglietti, a segretario dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura di Bolzano.

Ugo Gherardi, a segretario dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura di Trieste.

(2163)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

13° Elenco dei decreti Ministeriali di concessioni minerarie emanati in virtù del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443.

Decreto Ministeriale 8 ottobre 1929-VII, registrato alla Corte dei conti addì 31 gennaio 1930, reg. 1, fog. 56, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 3 marzo 1930, n. 5026, lib. 1, vol. 486. — Conferma della concessione perpetua della miniera di piombo argentifero, denominata « Truba Nieddu » sita in territorio dei comuni di Siliqua e Narcao, provincia di Cagliari, a favore della « Société Civile Française de Recherches et Exploitations Minières en Sardaigne et en France » con sede elettiva a Narcao. Estensione ettari 280.1160.

Decreto Ministeriale 8 ottobre 1929-VII, registrato alla Corte dei conti addì 31 gennaio 1930, reg. 1, fog. 58, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 3 marzo 1930, lib. 1, vol. 486, n. 5025. — Conferma della concessione perpetua della miniera di ferro denominata « Brunone » sita in territorio del comune di Valbondione, provincia di Bergamo, a favore della Società Alti forni, fonderie, acciaierie e ferriere Franchi Gregorini, con sede elettiva a Gavazzo, frazione di Valbondione. Estensione ettari 135.07.

Decreto Ministeriale 12 ottobre 1929-VII, registrato alla Corte dei conti addì 28 febbraio 1930, reg. 1, fog. 124, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 27 marzo 1930, lib. 1, vol. 486, n. 5610. — Concessione perpetua della facoltà di coltivare i giacimenti di marna da cemento siti in località « Pascoli » in territorio del comune di Castellavazzo (Belluno), a favore della Società bellunese per l'industria calce e cementi, con sede a Belluno. Estensione ettari 5.5414.

Decreto Ministeriale 16 ottobre 1929-VII, registrato alla Corte dei conti addì 31 gennaio 1930, reg. 1, fog. 63, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma li 6 marzo 1930, lib. 1, vol. 486, n. 5106. — Concessione perpetua della facoltà di coltivare la miniera di baritina denominata « Pice », sita in territorio del comune di Storo, provincia di Trento, a favore del comune di Storo. Estensione ettari 129.

Decreto Ministeriale 21 ottobre 1929-VII, registrato alla Corte dei conti addì 31 gennaio 1930, reg. 1, fog. 61, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma, li 21 marzo 1930, lib. 1, vol. 486, n. 5493. — Concessione perpetua della facoltà di coltivare la miniera di talco, denominata « Clot de Barne » in terreni di proprietà del concessionario, sita in comune di Verrés, provincia di Aosta, a favore del sig. Champourney Bonifacio, domiciliato a Verrés. Estensione ettari 1.0015.

Decreto Ministeriale 18 novembre 1929-VIII, registrato alla Corte dei conti addì 3 febbraio 1930, reg. 1, fog. 67, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma li 3 marzo 1930, lib. 1, vol. 486, n. 5033. — Concessione perpetua della miniera di marna da cemento denominata « Vignoli » sita in territorio del comune di Tavernola Bergamasca, provincia di Bergamo, a favore del sig. Federico Milesi fu Daniele, domiciliato a Lovere (Bergamo). Estensione ettari 2.96.60.

Decreto Ministeriale 18 novembre 1929-VIII, registrato alla Corte dei conti addì 3 febbraio 1930, reg. 1, fog. 68, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma li 3 marzo 1930, lib. 1, vol. 486, n. 5030. — Concessione perpetua della miniera di marna da cemento denominata « Molino Cagnoni » sita in territorio del comune di Lirio, provincia di Pavia, a favore del sig. Losio Carlo, elettivamente domiciliato a Montalto Pavese (Pavia). Estensione ettari 1.3251.

Decreto Ministeriale 18 novembre 1929-VIII, registrato alla Corte dei conti addì 3 febbraio 1930, reg. 1, fog. 69, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma li 3 marzo 1930, lib. 1, vol. 486, n. 5022. — Conferma della concessione perpetua della miniera di ferro denominata « Regina Zoje » sita in territorio del comune di Pezzaze, provincia di Brescia, a favore della Società per l'industria e l'elettricità « Terni » con sede elettiva a Bovegno (Brescia). Estensione ettari 388.22.12.

Decreto Ministeriale 18 novembre 1929-VIII, registrato alla Corte dei conti addì 26 febbraio 1930, reg. 1, fog. 118, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma li 21 marzo 1930, n. 5491, lib. 1, vol. 486. — Concessione perpetua delle sorgenti minerali denominate « Terme della Salute » site in territorio del comune di Pozzuoli, provincia di Napoli, a favore del sig. Di Donato Alfredo fu Antonio, domiciliato a Napoli, in via Foria n. 57. Estensione are 13.70.

Decreto Ministeriale 5 dicembre 1929-VIII, registrato alla Corte dei conti addì 24 gennaio 1930, reg. 1, fog. 32, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma li 3 marzo 1930, n. 5023, lib. 1, vol. 486. — Conferma, fino al 26 aprile 1973, della concessione della miniera di calcare litografico denominata « Val Trebbia » sita in territorio del comune di Travo, provincia di Piacenza, a favore della Società anonima industrie pietre litografiche emiliane, con sede in Roma e domicilio elettivo in Travo (Piacenza). Estensione ettari 355.45.

Decreto Ministeriale 10 dicembre 1929-VIII, registrato alla Corte dei conti addì 10 febbraio 1930, reg. 1, fog. 83, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma li 3 marzo 1930, n. 5029, lib. 1, vol. 486. — Concessione perpetua della facoltà di utilizzare le sorgenti di acque minerali scaturienti nella località Colombarino, in territorio del comune di Brisighella, provincia di Ravenna, a favore dello stesso comune di Brisighella. Estensione ettari 7.4060.

Decreto Ministeriale 20 dicembre 1927-VI, registrato alla Corte dei conti addì 30 dicembre 1927, reg. 9, fog. 197, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma li 25 gennaio 1928, lib. 2728, vol. 458. — Concessione per anni trenta e cioè fino al 19 dicembre 1957 dei giacimenti di minerale di zolfo nelle località « Cinta di Dera » ed altre in territorio dei comuni di Cerenzia e Casino, provincia di Catanzaro a favore della Società anonima calabrese industrie zolfi, con sede in Roma e domicilio elettivo a Cerenzia, presso il sig. Ciro Farneti. Estensione ettari 235.

Decreto Ministeriale 20 dicembre 1929-VIII, registrato alla Corte dei conti addì 31 gennaio 1930, reg. 1, fog. 64, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma li 3 marzo 1930, lib. 1, vol. 486, n. 5032. — Concessione perpetua a favore delle signore Maria e Concetta Piro, rappresentate dalla prima, domiciliata in Casamicciola, delle sorgenti termominerali, denominate « Terme Piro » site in territorio del comune di Casamicciola, provincia di Napoli. Estensione mq. 296.70.

Decreto Ministeriale 4 gennaio 1930-VIII, registrato alla Corte dei conti addì 10 febbraio 1930, reg. 1, fog. 82, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma li 10 marzo 1930, n. 5206, lib. 1, vol. 486. — Concessione per la durata di anni trenta alla Compagnia Imprese Elettriche Liguri, anonima con sede in Genova, della miniera di calamina e blenda, denominata « Laghetto di Polzone » sita in territorio del comune di Dezzo di Scalve, provincia di Bergamo. Estensione ettari 165.20.

Decreto Ministeriale 17 gennaio 1930-VIII, registrato alla Corte dei conti addì 28 febbraio 1930, reg. 1, fog. 125, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma li 21 marzo 1930, n. 5495, lib. 1, vol. 486. — Conferma della concessione perpetua della miniera di piombo e zinco, denominata Monte Oi e Seddas de Ghilleri, sita in territorio del comune di Iglesias, provincia di Cagliari, a favore della Società anonima delle miniere di Gennamari e Ingurtosu, con sede in Genova e domicilio elettivo in Iglesias. Estensione ettari 396.

Decreto Ministeriale 22 gennaio 1930-VIII, registrato alla Corte dei conti addì 13 febbraio 1930, reg. 1, fog. 94, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma li 27 marzo 1930, n. 5609, lib. 1, vol. 486. — Concessione perpetua della facoltà di coltivare le sorgenti di acido carbonico denominate « Bagno » site in territorio del comune di Pergine Valdarno, provincia di Arezzo, a favore della signora Elisa Pegna, con sede in Firenze e domicilio elettivo a Pergine Valdarno. Estensione ettari 19.54.

Decreto Ministeriale 22 gennaio 1930-VIII, registrato alla Corte dei conti addì 14 febbraio 1930, reg. 1, fog. 97, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma li 21 marzo 1930, lib. 1, vol. 486, n. 5494. — Concessione perpetua della facoltà di coltivare i giacimenti di marna da cemento siti in frazione Michelazza del comune di Montecalvo Versiggia, provincia di Pavia, a favore del sig. Torti Virginio, domiciliato a Montecalvo Versiggia. Estensione are 40.32.

Decreto Ministeriale 22 gennaio 1930-VIII, registrato alla Corte dei conti addì 13 febbraio 1930, reg. 1, fog. 95, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma li 21 marzo 1930, n. 5492, lib. 1, vol. 486. — Concessione perpetua della facoltà di sfruttare le sorgenti di acqua minerale site in località Plinio del territorio del comune di Castellammare di Stabia, provincia di Napoli, a favore dei signori Antonio Landolfi e

Giovanni Battista Landolfi rappresentati dal primo, domiciliato a Castellammare di Stabia. Estensione are 1.63.

Decreto Ministeriale 22 gennaio 1930-VIII, registrato alla Corte dei conti addì 13 febbraio 1930, reg. n. 1, fog. 95, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma li 6 marzo 1930, n. 5110, lib. 1, vol. 486. — Concessione perpetua della facoltà di coltivare le sorgenti di acqua minerale site in località Rio Vecchio dei Bagni, del territorio del comune di Riolo Bagni, provincia di Ravenna, a favore della Società anonima Terme di Riolo Bagni, con sede in Milano. Estensione ettari 4.62.

Decreto Ministeriale 30 gennaio 1930-VIII, registrato alla Corte dei conti addì 13 febbraio 1930, reg. 1, fog. 96, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma li 6 marzo 1930, lib. 1, vol. 486, n. 5108. — Concessione perpetua della facoltà di coltivare le sorgenti di acqua minerale site in località Molino di Zano, in territorio del comune di Brisighella, provincia di Ravenna, a favore della Congregazione di carità di Brisighella, a nome e per conto del suo amministrato Ospedale di S. Bernardo. Estensione mq. 260.

Decreto Ministeriale 2 febbraio 1930-VIII, registrato alla Corte dei conti addì 14 febbraio 1930, reg. 1, fog. 99, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma li 10 marzo 1930, n. 5205, lib. 1, vol. 486. — Concessione perpetua della facoltà di coltivare la miniera di minerali di ferro denominata « Monte Rombolo », sita in territorio del comune di Campiglia Marittima, provincia di Livorno, a favore della Società « Ilva » Alti forni e acciaierie d'Italia con sede in Genova. — Estensione ettari 186.34.

Decreto Ministeriale 2 febbraio 1930-VIII, registrato alla Corte dei conti addì 14 febbraio 1930, reg. 1, fog. 101, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma li 6 marzo 1930, lib. 1, vol. 486, n. 5109. — Concessione perpetua della facoltà di coltivare i giacimenti di marna da cemento siti in località Fornello, territorio dei comuni di S. Giorgio ed Ozzano Monferrato, provincia di Alessandria, a favore della Ditta Milanese & Azzi, con sede in Casale Monferrato. Estensione ettari 5.2140.

Decreto Ministeriale 2 febbraio 1930-VIII, registrato alla Corte dei conti addì 14 febbraio 1930, reg. 1, fog. 98, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma li 10 marzo 1930, lib. 1, vol. 486, n. 5203. — Concessione perpetua della facoltà di utilizzare le sorgenti termo-minerali, denominate « Terme Romane » scaturienti in terreni di proprietà del concessionario, in territorio del comune di Monfalcone, provincia di Trieste, a favore del Principe Alessandro Carlo della Torre e Tasso, domiciliato in Duino fraz. Sistiana (Trieste). Estensione ettari 0.7870.

Decreto Ministeriale 2 febbraio 1930-VIII, registrato alla Corte dei conti addì 14 febbraio 1930, reg. 1, fog. 102, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma li 10 marzo 1930, lib. 1, vol. 486, n. 5204. — Concessione perpetua della facoltà di coltivare i giacimenti di marna da cemento siti in località Bussolotto del territorio del comune di S. Giorgio Monferrato, provincia di Alessandria, a favore della ditta Gabba e Maglietta con sede in Casale Monferrato. Estensione ettari 1.7970.

Decreto Ministeriale 2 febbraio 1930-VIII, registrato alla Corte dei conti addì 4 febbraio 1930, reg. 1, fog. 100, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma li 6 marzo 1930, lib. 1, vol. 486, n. 5107. — Concessione perpetua della facoltà di coltivare i giacimenti di marna da cemento siti in località Margara-Anselma, territorio del comune di Casale Monferrato, provincia di Alessandria, a favore della Ditta Milanese e Azzi, con sede in Casale Monferrato. Estensione ettari 28.9060.

Decreto Ministeriale 3 febbraio 1930-VIII, registrato alla Corte dei conti addì 12 febbraio 1930, reg. 1, fog. 92, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma li 3 marzo 1930, lib. 1, vol. 486, n. 5031. — Concessione, per la durata di anni novanta dalla data del precitato decreto, della facoltà di utilizzare l'acqua minerale che scaturisce dalla sorgente denominata « Sorgente Angelica » situata nel comune di Nocera Umbra (Perugia), a favore della Società in accomandita per azioni F. Bisleri e C. con sede in Milano e domicilio elettivo in Nocera Umbra. Estensione mq. 220.

Decreto Ministeriale 8 febbraio 1930-VIII, registrato alla Corte dei conti addì 14 febbraio 1930, reg. 1, fog. 104, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma li 10 marzo 1930, lib. 1, vol. 486, n. 5210. — Conferma della concessione perpetua della miniera di piombo e zinco denominata « Pubuxeddu », sita in territorio del comune di Iglesias provincia di Cagliari e trasferimento della stessa alla « Société des Mines et Fonderies de zinc de la Vieille Montagne » con sede elettiva ad Iglesias, via Roberto Cattaneo n. 30. Estensione ettari 351.70

Decreto Ministeriale 8 febbraio 1930-VIII, registrato alla Corte dei conti addì 14 febbraio 1930, reg. 1, fog. 103, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma li 10 marzo 1930, lib. 1, vol. 486, n. 5209. — Conferma della concessione perpetua della miniera di piombo e zinco denominata « Sa Pala de is Carrogy » sita in territorio del comune di Iglesias, provincia di Cagliari, e trasferimento della stessa alla « Société des Mines et Fonderies de zinc de la Vieille Montagne », con sede elettiva in Iglesias, via Roberto Cattaneo n. 30. Estensione ettari 399.5539.

Decreto Ministeriale 11 febbraio 1930-VIII, registrato alla Corte dei conti addì 26 febbraio 1930, reg. 1, fog. 120, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma li 21 marzo 1930, lib. 1, vol. 486, n. 5490. — Conferma della concessione perpetua della miniera di piombo e zinco denominata « San Miali », sita in territorio del comune di Iglesias, provincia di Cagliari, e trasferimento della stessa alla Società anonima Miniere di Narcao, con sede in Milano e domicilio elettivo in comune di S. Giovanni Suergiu (Cagliari). Estensione ettari 384.34.

Decreto Ministeriale 4 marzo 1930-VIII, registrato alla Corte dei conti addì 13 marzo 1930, reg. 1, fog. 143, col quale è stata respinta l'istanza in data 17 agosto 1928 con la quale la Società anonima industriale P. M. Ceretti chiedeva la conferma della concessione perpetua della miniera di ferro denominata « Ogaggia », in territorio dei comuni di Vigarello e Monteschemo, provincia di Novara, essendo la Società incorsa in motivi di decadenza.

Decreto Ministeriale 28 febbraio 1930-VIII, registrato alla Corte dei conti addì 10 marzo 1930, reg. 1, fog. 132, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 12 aprile 1930, lib. 1, vol. 486, n. 5907. — Concessione perpetua della facoltà di coltivare le sorgenti di acque minerali nei terreni siti in territorio del comune di Fiuggi, provincia di Frosinone e trasferimento della stessa a favore del comune di Fiuggi. Estensione ettari 14.16.18.

(2123)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I PORTAFOGLIO

N. 91.

Media dei cambi e delle rendite

del 24 aprile 1930 - Anno VIII

Francia	74.83	Belgrado	33.80
Svizzera	369.82	Budapest (Pengo)	3.335
Londra	92.786	Albania (Franco oro)	366 —
Olanda	7.68	Norvegia	5.105
Spagna	238 —	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.667	Svezia	5.127
Berlino (Marco oro)	4.554	Polonia (Sloty)	214 —
Vienna (Schillinge)	2.691	Danimarca	5.107
Praga	56.53	Rendita 3.50 %	68.65
Romania	11.35	Rendita 3.50 % (1902)	63 —
Peso Argentino Oro	16.77	Rendita 3 % lordo	41.15
Peso Argentino Carta	7.40	Consolidato 5 %	82.75
New York	19.077	Obblig. Venezie 3.50%:	
Dollaro Canadese	19.06	I Serie	76.05
Oro	368.09	II Serie	76.75

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Diffida per smarrimento di obbligazione « danneggiati terremoto ».

In conformità dell'art. 11 del R. decreto-legge 17 gennaio 1924, n. 75, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dell'obbligazione « danneggiati terremoto » n. 003525, di L. 14.561,10, in data 10 gennaio 1927, con scadenza nell'esercizio 1928-29, intestata ai signori Saladino Antonino e Raffaele di Giuseppe, l'ultimo minorenne e rappresentato dal padre Saladino Giuseppe fu Antonio, e pagabile presso l'Intendenza di finanza di Catanzaro.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni, si provvederà all'emissione della nuova obbligazione al nome dei suddetti titolari.

p. *Il direttore generale*: VENTURA.

(2164)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Rettifiche d'intestazione — **1ª Pubblicazione.** — (Elenco N. 37).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	292150	504 —	Santagostino Savina fu Gerolamo, moglie di Giovanni Cravero fu *Giacomo*, dom. a Milano.	Santagostino Savina fu Gerolamo, moglie di Giovanni-*Battista* Cravero fu Domenico domiciliata a Milano.
Cons. 5 %	461890	380 —	*Lucenti* Anna di Adele, minore sotto la tutela legale della madre *Lucenti* Adele, dom. in Adernò (Catania); con usuf. ad Alongi Francesco di Orazio, minore sotto la p. p. del padre, dom. in Adernò, fino alla maggiore età o al matrimonio della titolare.	*Lusenti* Anna di Adele, minore sotto la tutela legale della madre *Lusenti* Adele, dom. in Adernò (Catania) e con usuf. come contro.
»	461891	380 —	Intestata come la proprietà precedente; con usuf. ad Alongi Salvatore fu Giuseppe, minore ecc. come la precedente.	Intestata come la proprietà precedente; con usuf. ad Alongi Salvatore fu Giuseppe, minore ecc. come la precedente.
»	461892	380 —	Intestata come la proprietà precedente; con usuf. ad Alongi Pietro fu Giuseppe, fino alla maggiore età o al matrimonio della titolare.	Intestata come la proprietà precedente e con usuf. come la precedente.
3.50 % » » » »	212343 229344 253335 304005 331189	10,50 42 — 35 — 42 — 87,50	*Borrone Enrico* } Borroni *Enrico* } fu Gaetano, dom. in Pavia, vincolate.	*Borroni Francesco-Carlo-Enrico* fu Gaetano, dom. in Pavia, vincolate.
Cons. 5 % 3.50 % (1902)	330150 41975	2.155 — 560 —	Nigro Francesca di Moisè } Nigro *Franceschina* di Moisè } *nubile* dom. in Grimaldi (Cosenza).	Nigro *Francesca* di Moisè, *minore sotto la p. p. del padre*, dom come contro.
Cons. 5 %	344746	190 —	Scaglioni Primo, *Luigia*, Rosalia, Mario, Giuseppina, Giovanni fu Luigi, minori sotto la p. p. della madre Tamacoldi Maria fu Carlo, ved. di Scaglioni Luigi, dom. in Casalbellotto frazione di Casalmaggiore (Cremona).	Scaglioni Primo, *Rosa-Anna*, Rosalia, Mario, Giuseppina e Giovanni fu Luigi, minori ecc. come contro.
3.50 %	231234	360,50	Viglione Concetta di Domenicantonio, moglie di Graziano-*Tommaso*, dom. in Matrice (Campobasso), vincolata.	Viglione Concetta di Domenicantonio, moglie, di Graziano *Giovantommaso*, dom. come contro, vincolata.
Cons. 5 %	155766	105 —	Contaldi Vito di *Fazio*, dom. in Parma, vincolata.	Contaldi Vito di *Ippazio*, dom. in Parma, vincolata.
3.50 %	167445	350 —	Ramella *Firmina* di Felice, moglie di Magliano Giuseppe, dom. in Gorleri, comune di Diano Calderina (Porto Maurizio) vincolata.	Ramella *Maria-Francisca-Firmina* di Felice, moglie ecc. come contro.

Debito	Numero di iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
3,50 %	788590	1.050 —	Ramella *Firmina* fu Felice, moglie in seconde nozze di Bonavera Vittorio, dom. in Oneglia (Porto Maurizio).	Ramella *Maria-Francisca-Firmina* fu Felice, moglie ecc. come contro.
Cons. 5 %	276154	1.875 -	Prarolan Amalia di Giovanni, *nubile*, dom. a Castione, frazione del Comune di Belluno (Belluno).	Prarolan Amalia di Giovanni, *minore sotto la p. p. del padre*, dom. come contro.
3,50 %	331264	140 —	*Lognando* Egidio di Basilio, dom. a Potenza.	*Legnante* Egidio di Basilio, dom. a Potenza.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 12 aprile 1930 - Anno VIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(2115)

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina dei componenti il Consiglio superiore di sanità pel triennio 1930-1932.

Con Regio decreto in data 17 marzo 1930, registrato alla Corte dei conti addì 8 aprile 1930, registro n. 2 Interno, foglio n. 329, sono stati nominati componenti del Consiglio superiore di sanità pel triennio 1930-1932 i signori:

Canalis prof. dott. Pietro, Casagrandi prof. dott. Oddo, De Blasi prof. dott. Dante, Maggiora prof. dott. Arnaldo, Manfredi prof. dott. Luigi, Sclavo prof. dott. Achille, Baglioni prof. dott. Silvestro, Bastianelli prof. dott. Giuseppe, Bilancioni prof. dott. Guglielmo, Bosellini prof. dott. Pier Lodovico, Gabbi on. prof. dott. Umberto, Di Vestea prof. dott. Alfonso, Marchiafava on. prof. dott. Ettore, De Sanctis prof. dott. Sante, medici chirurghi particolarmente competenti nella igiene pubblica.

Pestalozza on. prof. dott. Ernesto, Lusignoli dott. Arnaldo, Valenti prof. dott. Adriano, Versari on. prof. dott. Riccardo, medici chirurghi competenti nelle varie branche della medicina sociale.

Alessandrini prof. dott. Giulio, naturalista.

Bordoni ing. Ugo, Puppini on. ing. Umberto, esperti in ingegneria sanitaria.

Bargellini prof. dott. Guido, Parravano prof. dott. Nicola, chimici.

Lanfranchi prof. dott. Alessandro, Stazzi prof. dott. Pietro, zooiatri particolarmente versati in igiene veterinaria.

Gianturco dott. Emilio, farmacista.

Peglion on. prof. Vittorio, esperto in scienze agrarie.

Lessona prof. Sivio, esperto nelle materie amministrative.

Orsi prof. dott. Giovanni, ufficiale sanitario capo dell'ufficio municipale d'igiene di Napoli.

(2162)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio pel bonificamento di Caulonia in provincia di Reggio Calabria.

Con R. decreto 12 febbraio 1930-VIII, registrato alla Corte dei conti il 7 marzo detto al registro 2, foglio 189, è stato costituito il Consorzio pel bonificamento di Caulonia, in provincia di Reggio Calabria e sono stati chiamati a far parte della deputazione provvisoria dell'ente i signori: dott. Bombardieri Vincenzo, dott. Campisi Fortunato, sig. Campisi Francesco, dott. Genovese Francesco, signor Hyeraci Luigi, dott. Musco Giuseppe, sig. Asciutti Ilario di Martone, sig. Romano Giovan Battista, sig. Michelizzi Vincenzo.

(2165)

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.